

STATUTO

ASSOCIAZIONE "C.C.S.V.I. NELLA SCLEROSI MULTIPLA"

Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (O.N.L.U.S.)

TITOLO 1 - COSTITUZIONE E SCOPI

ART. 1 - E' costituita una Libera Associazione denominata "CCSVI nella Sclerosi Multipla - Onlus", che - come ente privato senza scopo di lucro - persegue il fine della Solidarietà sociale, umana, civile e culturale.

L'Associazione è una Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi del D.Lgs. n.460 del 04.12.1997.

E' obbligo per l'Associazione fare uso nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

ART. 2 - L'Associazione ha sede legale in Bologna

ART. 3 - L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 4 - L'Associazione non ha fine di lucro diretto o indiretto, è apolitica e si prefigge i seguenti scopi e finalità:

a) incoraggiare, coordinare e sostenere la ricerca rivolta alla prevenzione, diagnosi e cura della Sclerosi Multipla (brevemente definita S.M.) con particolare riferimento alle sue connessioni con l'Insufficienza Venosa Cronico Cerebro - Spinale (brevemente definita C.C.S.V.I.). L'Associazione potrà effettuare prestazioni di carattere erogativo soltanto nei confronti di altre ONLUS, di altri Enti pubblici, nonché di altri Enti senza scopo di lucro che operino prevalentemente e direttamente nei settori previsti dall'art.10 comma 1 lett.a) del D.Lgs.n.460/1997.

b) aiutare e sostenere i pazienti - cittadini e stranieri - affetti da queste malattie e le loro famiglie;

c) diffondere nel sistema socio-sanitario e nella società civile informazioni scientifiche concernenti i risultati delle ricerche riguardanti le sindromi succitate e i progressi nel campo della loro

prevenzione, diagnosi e cura. (Tali attività, di natura accessoria e funzionale rispetto a quelle istituzionali di assistenza sociale e socio-sanitaria, potranno essere svolte solo in via non continuativa e quali attività aventi scopo divulgativo, informativo e di sensibilizzazione) ;

d) pubblicizzare le caratteristiche principali delle sindromi neuro vascolari connesse a SM e CCSVI ed i risultati della ricerca scientifica. (Tali attività, di natura accessoria e funzionale rispetto a quelle istituzionali di assistenza sociale e socio-sanitaria, potranno essere svolte solo in via non continuativa e quali attività aventi scopo divulgativo, informativo e di sensibilizzazione);

e) reperire fondi per sostenere le ricerche svolte sia da istituzioni o enti pubblici e privati, sia da operatori o esperti, che abbiano come obiettivo la prevenzione, la diagnosi e la cura della sclerosi multipla, della CCSVI e di altre malattie correlate. (La raccolta fondi dovrà avere solo carattere di occasionalità, dovrà avvenire in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione e, se effettuata mediante cessione di beni, dovrà essere realizzata utilizzando beni di modico valore);

f) collaborare e cooperare con il Sistema Sanitario Nazionale (SSN), con il sistema socio sanitario assistenziale privato, nonché con altre Istituzioni ed Enti aventi scopi affini o connessi a quelli dell'Associazione in tutte le attività che non risultino incompatibili con gli scopi statutari e/o con la natura stessa dell'associazione ONLUS;

g) organizzare, promuovere e gestire attività di orientamento, aggiornamento e formazione professionale per volontari, disabili neuromotori e loro congiunti, personale medico, psicologico, infermieristico, fisioterapico. (Tali attività potranno essere rese solo nei confronti di soggetti cd svantaggiati - in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari -o per la preparazione di personale specializzato che operi esclusivamente all'interno dell'Associazione per il perseguimento delle proprie finalità solidaristiche).

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione potrà, in via strumentale ed accessoria, svolgere, tra le altre, le seguenti attività :

- a) sostenere le attività di assistenza ai soggetti colpiti da sclerosi multipla ed alle loro famiglie;
- b) stipulare accordi per l'affidamento a terzi di parte delle proprie attività;
- c) stipulare contratti, convenzioni, protocolli d'intesa e, comunque, accordi di ogni genere e natura, con enti pubblici ed enti privati senza scopo di lucro che perseguano finalità di interesse sociale per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo;
- d) promuovere e organizzare, stabilmente e/o saltuariamente, seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, avvenimenti, iniziative ed eventi in ambito sanitario e assistenziale, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti. (Tali attività, di natura accessoria e funzionale rispetto a quelle istituzionali di assistenza sociale e socio-sanitaria, potranno essere svolte solo in via non continuativa e quali attività aventi scopo divulgativo, informativo e di sensibilizzazione; inoltre le predette attività potranno essere rese solo nei confronti di soggetti cd svantaggiati - in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari - o per la preparazione di personale specializzato che operi esclusivamente all'interno dell'Associazione per il perseguimento delle proprie finalità solidaristiche);
- e) svolgere, con l'osservanza dei limiti imposti dalla legge, attività di raccolta fondi e finanziamenti, sia direttamente sia attraverso altri enti, con qualsiasi strumento e/o mezzo, per la realizzazione ed il sostegno delle proprie iniziative. (La raccolta fondi dovrà avere solo carattere di occasionalità, dovrà avvenire in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione e, se effettuata mediante cessione di beni, dovrà essere realizzata utilizzando beni di modico valore);
- f) realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso, a qualsiasi titolo, acquistare beni mobili e immobili, impianti e attrezzature e materiali necessari per l'espletamento della propria attività;
- g) compiere, nei limiti e con l'osservanza delle modalità di legge, operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari, nonché richiedere sovvenzioni, contributi, mutui e finanziamenti.

E' comunque escluso lo svolgimento di attività che inderogabili disposizioni di legge o regolamenti riservino a particolari categorie di enti.

Ai sensi della lettera c) dell'art.10 comma 1, del D.Lgs.n.460/97 all'Associazione è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) del medesimo art.10 comma 1 del D.Lgs.n.460/97 (ed in particolare attività diverse da quelle di assistenza sociale e socio sanitaria come sopra indicate), ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 5 - L'Associazione trae mezzi per conseguire i propri scopi:

- a) dalle quote e contributi dei soci;
- b) dai contributi volontari di partecipazione e liberalità da parte di persone, enti o società pubbliche o private;
- c) da eventuali lasciti, donazioni e liberalità di terzi, anche testamentarie;
- d) da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni ed iniziative);
- e) da ogni altro contributo, compresi rimborsi provenienti da convenzioni che enti pubblici e privati diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;
- f) contributi di organismi nazionali e internazionali;

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare per la collaborazione con gli Enti Locali anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.

Le quote, e i contributi dei soci vengono determinati, dal Consiglio Direttivo ai sensi del successivo art. 34, lettera C nella misura necessaria a coprire il fabbisogno finanziario dell'esercizio in corso risultante dal bilancio di previsione di cui all'art. 27, lettera B, nonché a coprire perdite di gestione degli esercizi precedenti che riducano il patrimonio dell'Associazione.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 6 - L'Associazione opera e svolge la propria attività prevalentemente in Italia. L'Associazione potrà svolgere le proprie attività anche all'estero, nei limiti concessi dal D.Lgs.n. 460/1997 e dalla normativa di riferimento.

Essa può istituire sedi secondarie e uffici in Italia, nonché uffici di rappresentanza all'estero,

secondo quanto previsto dagli articoli 12 e seguenti del "Titolo 3 - struttura dell'associazione".

TITOLO 2 - ASSOCIATI

ART. 7 - Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini italiani e stranieri che condividendo gli scopi indicati dall'art. 4 del presente Statuto e dichiarando di accettare ed osservare le norme statutarie dell'Associazione, presentano domanda di ammissione e sottoscrivono la somma prevista per l'iscrizione all'Associazione.

I soci sono: onorari ed effettivi.

- Sono onorari i soci nominati dall'assemblea per particolari benemerienze: essi sono soci a titolo non oneroso e sono esentati dal pagamento delle quote.

- Sono effettivi quei soci che, versando la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale, restano impegnati all'appartenenza all'Associazione a tempo indeterminato a meno che non presentino le dimissioni per lettera raccomandata a.r. almeno tre mesi prima della fine dell'anno sociale.

La divisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'associazione. Ciascun socio, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione comporta per il socio maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

ART. 8 - L'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale.

I soci ammessi nell'Associazione hanno il dovere di:

- a) sottoscrivere la somma annualmente richiesta per l'iscrizione dal Consiglio Direttivo;
- b) osservare le norme dello Statuto e dei Regolamenti nonché le disposizioni contenute nelle

deliberazioni degli Organi sociali;

c) cooperare con gli Organi sociali per il conseguimento degli scopi Statutari.

ART. 9 - I soci cessano di appartenere all'Associazione:

a) per dimissioni volontarie contenute in lettera racc.a.r. da inviare al CDN;

b) per morosità: il socio effettivo che per un anno non abbia adempiuto al pagamento della quota sociale e che, malgrado espresso sollecito effettuato dal Consiglio Direttivo a mezzo racc.a.r., non provveda al pagamento della somma dovuta all'Associazione entro 15 giorni successivi alla data del sollecito del CDN dimostrerà con tale comportamento il proprio disinteresse a permanere nella compagine sociale.

I comportamenti degli associati sopra richiamati nella lettera b) saranno considerati equiparabili a dimissioni per fatti concludenti e l'esclusione nei confronti di detti soci opererà di diritto; fermo restando il diritto dell'associazione di pretendere, nei confronti dei soci morosi, il pagamento delle quote annuali maturate e di ripetere nei loro confronti il credito insoluto e le spese connesse ai predetti inadempimenti.

Il socio può essere escluso dall'Associazione nei seguenti casi:

a) per perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione nell'Associazione

b) per essere venuto meno, per grave colpa, all'adempimento dei doveri previsti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle disposizioni degli Organi sociali

c) per aver arrecato grave danno morale e/o materiale all'Associazione con il proprio comportamento omissivo o commissivo

d) per gravi motivi che abbiano comunque danneggiato l'Associazione.

L'esclusione del socio è deliberata dal CDN e comunicata all'interessato con lettera racc.a.r. entro 15 giorni dalla data della relativa delibera.

La delibera di esclusione dovrà contenere, a pena di nullità, l'esatta indicazione dei motivi del provvedimento di esclusione.

I soci receduti o esclusi o che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono chiedere la restituzione delle somme o dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 10 - I Soci hanno il dovere di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali anche con contribuzioni economiche di qualsiasi importo e con attività volontaria diretta e gratuita.

ART. 11 - I soci hanno il diritto di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali e di verificarne l'attuazione.

TITOLO 3 - STRUTTURA DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 12 - L'Associazione opera su tutto il territorio nazionale anche mediante Sezioni periferiche regionali e provinciali.

L'Associazione potrà svolgere le proprie attività anche in ambito internazionale all'estero, nei limiti concessi dal D.Lgs.n.460/1997 e dalla normativa di riferimento, anche mediante l'istituzione di propri Uffici di rappresentanza all'estero.

Le Sezioni Regionali e quelle delle Province Autonome di Trento e Bolzano hanno un proprio atto costitutivo ed un proprio Statuto - preventivamente approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione - che deve essere allineato con il presente Statuto.

Ove richiesto dalle autorità competenti regionali, le predette Sezioni Regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano adegueranno il loro Statuto al fine della iscrizione negli appositi Registri provinciali e regionali.

Le Sezioni Provinciali delle altre Province saranno invece costituite dal CDN e saranno governate mediante regolamento standard valido per ogni Sezione Provinciale, eventualmente adattato alle normative precipe della Regione di appartenenza.

ART. 13 - Le Sezioni Regionali e le Sezioni delle Province Autonome di Trento e Bolzano dovranno presentare domanda di costituzione o domanda di affiliazione - se già esistenti quali autonome associazioni - al Consiglio Direttivo Nazionale allegando a detta domanda la bozza dello

Statuto di Sezione, (se costituenda), o lo Statuto già esistente (se trattasi di associazione che richiede l'affiliazione al Nazionale).

Il Consiglio Direttivo Nazionale, valutata l'adeguatezza dello statuto delle predette sezioni periferiche allo Statuto dell'Associazione Nazionale e/o suggerite le eventuali modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie per adeguare lo statuto di sezione a quello nazionale, dovrà approvare o respingere la costituzione o l'affiliazione delle Sezioni sopracitate.

Tale decisione dovrà essere adottata dal CDN nella prima riunione utile successiva alla presentazione della domanda di costituzione o affiliazione della sezione.

Il CDN dovrà comunque decidere in merito alla costituzione o affiliazione della sezione entro un tempo massimo di mesi due dalla proposizione della domanda.

Il CDN dovrà comunicare la propria decisione in merito alla costituzione o alla affiliazione della sezione, mediante invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART. 14 - Le Sezioni Regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano dovranno eleggere le proprie cariche interne entro il mese successivo alla comunicazione di approvazione dello Statuto di Sezione ad opera del CDN.

ART. 15 - Le Sezioni periferiche Regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano potranno costituirsi al raggiungimento di almeno 30 (trenta) soci dell'Associazione Nazionale residenti o domiciliati nella Regione o nella Provincia Autonoma interessata.

Le Sezioni periferiche Provinciali potranno essere costituite dal CDN al raggiungimento di almeno 15 soci dell'Associazione Nazionale residenti o domiciliati nella Provincia interessata.

Nel caso in cui nel territorio di una Regione esistano almeno due Sezioni Provinciali ma non sia ancora stata costituita una Sezione periferica Regionale il CDN, sentite le Sezioni Provinciali interessate, potrà nominare un Coordinatore Regionale con funzioni di raccordo fra gli Organi Nazionali dell'Associazione e le Sezioni periferiche esistenti nel territorio regionale.

Il Coordinatore Regionale potrà essere scelto, preferibilmente, fra i Coordinatori Sezionali e fra i

Rappresentanti degli Associati delle Sezioni Provinciali interessate.

Per la Regione della Val d'Aosta il CDN, in assenza di una Sezione periferica Regionale, potrà nominare un Coordinatore Regionale che preferibilmente sarà prescelto fra il Coordinatore Sezionale e il Rappresentante degli Associati della Sezione Provinciale interessata.

Il Coordinatore Regionale potrà essere chiamato dal Presidente dell'Associazione a partecipare - senza diritto di voto - alla Consulta di Coordinamento Nazionale in rappresentanza della Regione di appartenenza.

Il Coordinatore Regionale potrà tenere contatti e relazionarsi con gli enti, pubblici e privati, di livello regionale, provinciale e comunale.

ART. 16 - Le Sezioni Provinciali sono dirette da un Coordinatore nominato dal CDN fra i soci nazionali presenti nel territorio della Provincia considerata e sono rette dal Regolamento di Sezione adottato dal CDN.

Il CDN, per procedere alla nomina del Coordinatore Sezionale, potrà prendere in considerazione i nominativi che saranno proposti e segnalati dalla maggioranza dei soci della Sezione Provinciale interessata.

Il Regolamento di Sezione adottato dal CDN prevederà la figura del rappresentante degli associati della Sezione Provinciale con compiti di rappresentanza e di segnalazione della volontà degli associati della Sezione al Coordinatore di Sezione ed allo stesso CDN.

Gli incarichi e le funzioni di Coordinatore di Sezione e di Rappresentante degli associati potranno essere ricoperte dalla medesima persona.

ART. 17 - L'uso o la revoca di utilizzo del logo registrato e della denominazione "CCSVI nella SM" da parte delle Sezioni periferiche è deliberato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

ART. 18 - Le Sezioni Regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano versano alla struttura nazionale le quote associative degli associati territoriali, secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo Nazionale, che provvede all'invio del periodico trimestrale

"EsseEmme" (predisposto in forma cartacea e/o digitale) e delle comunicazioni di interesse nazionale, utilizzando prevalentemente l'uso della trasmissione telematica e/o della comunicazione informatica.

ART. 19 - Le Sezioni Regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano hanno autonomia operativa e possono concordare con altre Sezioni e/o con la Sede Nazionale programmi di attività e comune partecipazione nel rispetto degli Scopi del presente Statuto, degli Indirizzi dell'Assemblea Nazionale e delle Delibere del CDN.

ART. 20 - Le Sezioni Regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano hanno propria autonomia e responsabilità economica, finanziaria e patrimoniale.

Dette Sezioni, per finanziarsi, possono prevedere il pagamento di quote associative sezionali indipendenti da quelle dell'Associazione Nazionale.

Gli Statuti delle Sezioni periferiche devono tuttavia prevedere in ogni caso il pagamento all'Associazione Nazionale delle quote associative nazionali deliberate dal CDN.

Dette Sezioni possono altresì reperire localmente fondi secondo quanto previsto all'art. 5 dello Statuto; sono tenute alle registrazioni contabili interne e alla redazione del proprio bilancio che, una volta approvato dall'Assemblea di Sezione, sarà fornito in visione al CDN al fine di verificare la correttezza e regolarità dei versamenti delle quote associative nazionali alla Sede Nazionale da parte delle Sezioni periferiche.

ART. 21 - Il Presidente delle Sezioni Regionali e il Presidente delle Province Autonome di Trento e Bolzano sono tenuti - entro il 30 marzo di ogni anno - a versare al Tesoriere Nazionale la quota di ciascun iscritto e a comunicare al CDN l'elenco degli iscritti.

Il mancato adempimento di uno di tali obblighi potrà comportare la revoca da parte del CDN nei confronti della Sezione inadempiente della possibilità per la Sezione stessa di utilizzare il logo ufficiale registrato dell'Associazione Nazionale e la denominazione "CCSVI nella SM".

ART. 22 - Le Sezioni Regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano prevedono nei

propri statuti che i fondi da esse reperiti e non utilizzati durante l'anno, o non destinati a programmi aventi fini statutari, siano versati alla Sede nazionale per gli scopi generali dell'Associazione.

ART. 23 - Le Sezioni Regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano - dopo la valutazione di adeguatezza dello Statuto Sezionale allo Statuto Nazionale svolta dal CDN e dopo l'approvazione della loro costituzione o affiliazione alla Associazione Nazionale ad opera del CDN - sono denominate con nome ed acronimo "CCSVI nella SM", seguito dal nome della Regione o della Provincia Autonoma interessata e dall'indicazione di ONLUS.

Le Sezioni Provinciali dopo la loro costituzione ad opera del CDN sono denominate con nome ed acronimo "CCSVI nella SM - ONLUS", con l'aggiunta della denominazione "Sezione della Provincia di" seguita dall'indicazione del nome della Provincia interessata.

ART. 24 - Il Presidente di ogni Sezione Regionale e il Presidente di Sezione della Provincia Autonoma di Trento o di quella di Bolzano rappresentano la Sezione all'interno della Consulta di Coordinamento Nazionale.

ART. 25 - Agli organi statutari dell'Associazione Nazionale competono i contatti e le relazioni con gli enti, pubblici e privati, di livello sovranazionale e nazionale, nonché con quelli di livello regionale, provinciale e comunale.

Le Sezioni Regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano potranno tenere contatti e relazionarsi con gli enti, pubblici e privati, di livello regionale, provinciale e comunale.

Le Sezioni Provinciali potranno tenere contatti e relazionarsi con gli enti, pubblici e privati, di livello provinciale e comunale.

Le Sezioni Periferiche Regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano nonché le Sezioni Periferiche delle altre Province potranno tenere contatti e relazionarsi con gli enti, pubblici e privati, di livello superiore rispetto al loro livello di competenza territoriale, solo dopo aver ottenuto espressa delega ed autorizzazione in tal senso da parte del CDN dell'Associazione Nazionale

TITOLO 4 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 26 - Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei soci
- Il Consiglio direttivo ed il Presidente
- I Revisori dei conti
- La Consulta di Coordinamento Nazionale
- L'Osservatorio Permanente
- il Presidente Onorario

ART. 27 - L'Assemblea è composta dai soci effettivi in regola con la quota associativa, nonchè dai soci onorari.

L'assemblea dei soci viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro il 30 aprile per l'approvazione:

- a) della relazione del Consiglio sulle attività svolte e del bilancio consuntivo al Dicembre dell'anno precedente;
- b) del programma e del bilancio di previsione per l'anno in corso.

L'assemblea inoltre:

- c) elegge il Presidente Onorario nonchè i componenti del Consiglio Direttivo ed i Revisori dei Conti alle scadenze triennali ed ogni qualvolta si presenti la necessità di sostituire dei componenti cessati dall'incarico.

In seduta straordinaria l'assemblea, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti:

- d) delibera lo scioglimento dell'Associazione;
- e) nomina il liquidatore in caso di scioglimento, cessazione, estinzione dell'Associazione;
- f) approva eventuali modifiche allo statuto.

ART. 28 - L'Assemblea generale, ordinaria e straordinaria dei Soci, può essere convocata ogniqualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo ne ravvisino la necessità o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci. La convocazione delle assemblee sociali può essere fatta,

almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione:

- mediante affissione presso la sede sociale e le Sedi delle Sezioni regionali e mediante pubblicazione sul sito web dell'Associazione, oppure
- mediante l'invio di lettera di posta elettronica e mediante pubblicazione sul sito web dell'Associazione, oppure
- mediante pubblicazione sulla stampa e mediante pubblicazione sul sito web dell'Associazione.

ART. 29 - Le Assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, si intendono validamente costituite in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei Soci.

Trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione le assemblee si riterranno validamente indette in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio con delega scritta.

Nessun socio potrà portare più di una delega.

ART. 30 - Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, da altro socio designato dall'Assemblea.

ART. 31 - Le delibere dell'assemblea, salvo quanto previsto dall'art. 27 lettera d) sono prese a maggioranza dei presenti.

TITOLO 5 - CARICHE SOCIALI E ATTRIBUZIONI RELATIVE

ART. 32 - Le cariche associative sono svolte gratuitamente.

I componenti degli organi associativi devono essere scelti fra cittadini italiani di piena capacità, di specchiata moralità e di indiscussa probità, con la specificazione che i requisiti di onorabilità devono intendersi quali requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro.

Non possono in ogni caso ricoprire cariche negli organi dell'Associazione coloro che:

- a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c.;
- b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge

27 dicembre 1956, n. 1423, o dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, a una qualsiasi delle pene detentive previste per un qualunque reato penale

Inoltre, le cariche negli organi dell'Associazione non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste alla lettera c), salvo il caso di estinzione del reato.

ART. 33 - L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da 9 (nove) a 13 (tredici) membri eletti dall'Assemblea fra gli Associati che risultino iscritti nel libro dei soci dell'Associazione da almeno sei mesi prima della data di convocazione dell'Assemblea indetta per l'elezione delle cariche sociali; gli associati effettivi dovranno essere in regola con il pagamento delle quote associative.

Fino al raggiungimento di 900 (novecento) associati saranno eletti 9 membri del CDN, successivamente - ogni 300 associati ulteriori rispetto ai 900 - sarà possibile aumentare il numero dei membri del CDN di una unità, e ciò sino al raggiungimento del numero massimo di 13 membri.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.

I suoi componenti sono rieleggibili, ma non possono ricoprire l'incarico per più di due mandati consecutivi.

Essi prestano la propria opera gratuitamente.

ART. 34 - Sono di competenza del Consiglio Direttivo:

a) la nomina tra i suoi membri del Presidente e di uno o due Vice-Presidenti; la nomina del Segretario e del Tesoriere eventualmente anche tra estranei al Consiglio;

b) l'ammissione all'Associazione dei nuovi soci effettivi secondo quanto previsto all'art. 8 dello Statuto;

c) la determinazione di anno in anno delle quote associative;

d) la nomina dei componenti l'Osservatorio permanente nei casi previsti dall'art. 44 del presente statuto.

e) la cessazione e/o le dimissioni e/o l'espulsione dei soci per inadempienza allo Statuto sociale e/o per i motivi indicati nell'art.9 dello Statuto;

f) l'assunzione di personale tecnico o amministrativo per il funzionamento dell'Associazione e la definizione per tutti dei loro compiti e delle loro retribuzioni .Le retribuzioni, in caso di assunzione di personale tecnico o amministrativo, non potranno comunque eccedere il limite stabilito dall'art.10 comma 6, lett.e) del D.Lgs. n.460/1997;

g) la compilazione del Bilancio preventivo e di quello consuntivo, nonché la stesura dell'inventario del patrimonio sociale;

h) l'amministrazione e la gestione dell'Associazione, per i quali compiti il Consiglio potrà delegare in tutto o in parte uno o più dei suoi componenti;

i) la convocazione delle Assemblee, dell'Osservatorio Permanente e della Consulta di Coordinamento Nazionale;

l) l'approvazione e la modifica di un eventuale regolamento interno dell'Associazione e l'approvazione degli statuti e dei regolamenti delle sezioni periferiche.

m) la concessione o la revoca dell'utilizzo del logo registrato dell'Associazione Nazionale alle sezioni periferiche Regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, nonché la concessione o revoca alle Sezioni periferiche dell'utilizzo della denominazione associativa "CCSVI nella SM";

ART. 35 - Il Consiglio Direttivo potrà validamente deliberare quando sia presente almeno un terzo dei Consiglieri.

Le delibere sono prese a maggioranza degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle riunioni viene redatto un verbale a cura del Segretario.

Il Consiglio Direttivo potrà riunirsi mediante video-conferenza e/o mediante audio-conferenza e/o mediante collegamento telematico a distanza alle seguenti condizioni :

- a) che siano presente nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale,
- b) che sia consentito al Presidente accertare : 1) l'identità e la legittimazione degli intervenuti per mezzo di videoconferenza o collegamento telematico, 2) il regolare svolgimento della riunione, 3) constatare e proclamare i risultati delle votazioni,
- c) che sia consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione,
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti,
- e) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi video collegati a cura dell'Associazione, nei quali i Consiglieri potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Del rispetto delle suddette condizioni dovrà essere dato atto nei relativi verbali.

In caso di riunioni realizzate mediante video-conferenza e/o audio-conferenza e/o mediante collegamento telematico a distanza il verbale della riunione dovrà successivamente essere sottoscritto da tutti i partecipanti.

ART. 36 - Al Presidente spetta la convocazione del Consiglio Direttivo ogniqualvolta lo ritenga necessario o quando almeno un terzo dei Consiglieri ne faccia richiesta.

La convocazione del Consiglio è fatta mediante invito spedito a mezzo di lettera di posta elettronica certificata, o telegramma o raccomandata a.r. almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di assenza o temporaneo impedimento da uno dei Vice-Presidenti in ordine di anzianità.

Al Presidente spetta l'esecuzione delle delibere del Consiglio.

ART. 37 - La rappresentanza sociale nei confronti di terzi ed in giudizio spetta al Presidente o in caso di impedimento ai due Vice-Presidenti disgiuntamente tra loro.

La carica di Presidente e Vice Presidente è gratuita.

ART. 38 - Al Segretario compete: i verbali del Consiglio Direttivo e delle delibere assembleari, conservare la corrispondenza e la documentazione sociale, sovrintendere al buon funzionamento dei servizi dell'Associazione nei limiti della delega conferitagli dal Consiglio.

La carica di Segretario è gratuita.

ART. 39 - Al Tesoriere compete: la tenuta delle registrazioni e dei libri contabili, provvedere ai pagamenti ed agli incassi, espletare gli atti amministrativi nei limiti della delega conferitagli dal Consiglio Direttivo, verificare l'effettivo versamento da parte dei Presidenti delle Sezioni periferiche delle quote associative di competenza nazionale.

La carica di Tesoriere è gratuita.

ART. 40 - Le cariche di Segretario e di Tesoriere possono essere affidate ad un'unica persona.

ART. 41 - Per disciplinare lo svolgimento delle attività dell'Associazione, il Consiglio Direttivo Nazionale potrà definire regolamenti e/o protocolli interni

ART. 42 - I Revisori dei Conti, nominati dall'assemblea in numero di 5 (cinque), di cui tre effettivi e due supplenti, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

L'assemblea nomina altresì il Presidente fra i 3 (tre) revisori effettivi.

Ad essi compete la verifica dei bilanci e delle tenute contabili.

La loro carica è gratuita.

ART. 43 - La Consulta di Coordinamento Nazionale è costituita dal Presidente della Associazione Nazionale, dai Presidenti delle Sezioni Regionali e dai Presidenti delle Sezioni delle Province Autonome di Trento e Bolzano.

Ha lo scopo di rendere possibile il coordinamento delle attività e delle politiche dell'Associazione

ed è organo consultivo del CDN.

Si riunisce di norma, su convocazione del Presidente dell'Associazione, una volta ogni quattro mesi in occasione delle riunioni indette dal CDN.

Nel caso in cui una Regione sia priva di un proprio rappresentante a causa della mancata costituzione della Sezione Regionale, il Presidente dell'Associazione Nazionale potrà chiedere al Coordinatore Regionale di detto territorio di partecipare - senza diritto di voto - alla Consulta di Coordinamento Nazionale.

Può essere convocato, in via straordinaria, su richiesta presentata al CDN da cinque Sezioni Regionali.

ART. 44 - L'Osservatorio Permanente è un organo della Associazione.

Ne fanno parte di diritto il Presidente e i membri del CDN dell'Associazione.

Fanno altresì parte dell'Osservatorio Permanente i Presidenti e i legali rappresentanti pro tempore delle Associazioni e/o delle Fondazioni e/o degli Enti pubblici e/o privati che affrontano problematiche connesse alla CCSVI e/o alla SM e/o a patologie simili, che siano stati nominati membri dell'Osservatorio con delibera del CDN dell'Associazione.

L'Osservatorio Permanente, presieduto dal Presidente dell'Associazione, si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente medesimo o del CDN - ed ogni volta che sia ritenuto necessario - per predisporre documenti e/o delibere di indirizzo e/o piani comuni di azione relativi ad argomenti di generale interesse per l'Associazione.

ART. 45 - Il Presidente Onorario è un organo della Associazione.

L'Assemblea dei soci può nominare un Presidente Onorario, prescelto fra i soci che abbiano ricoperto in precedenza la carica di Presidente dell'Associazione, nonché fra i soci o le personalità esterne all'Associazione che si distinguano o si siano distinte per particolari meriti rispondenti agli scopi associativi.

Il Presidente Onorario non ha la legale rappresentanza dell'Associazione, né poteri.

Il Presidente Onorario può essere delegato dal Presidente dell'Associazione a rappresentare la stessa in occasione di eventi ed iniziative pubbliche a sostegno dell'attività della Associazione

La nomina alla carica di Presidente Onorario ha una durata temporanea di tre anni.

Il Presidente Onorario può essere riconfermato nell'incarico.

La carica di Presidente Onorario è gratuita.

Il Presidente Onorario può partecipare alle assemblee dell'Associazione con diritto di parola e, se socio, di voto.

Il Presidente Onorario può altresì partecipare alle riunioni del CDN e dell'Osservatorio Permanente con diritto di parola ma senza diritto di voto.

Se socio dell'Associazione, il Presidente Onorario ha tutti i diritti che competono agli associati.

Il primo Presidente Onorario potrà essere nominato dai soci fondatori all'atto della costituzione dell'Associazione.

TITOLO 6 - ESERCIZIO FINANZIARIO

ART. 46 - L'esercizio finanziario decorre dal 1 Gennaio al 31 Dicembre.

Il Bilancio predisposto dal Consiglio viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il 30 Aprile successivo.

ART. 47 - All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili o avanzi di gestione saranno impiegati dall'Associazione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 48 - In caso di sopravvenuta impossibilità, per qualsiasi ragione, di raggiungere lo scopo istituzionale, lo scioglimento dell'Associazione e la relativa messa in liquidazione sono deliberate dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 27.

L'Assemblea potrà procedere, altresì, alla nomina di uno o più liquidatori.

ART. 49 - In caso di scioglimento, o comunque di una sua cessazione per qualsiasi causa, l'associazione dovrà devolvere il patrimonio residuo ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, delle legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 50 - Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile e alle vigenti disposizioni in materia.

Bologna, 24 settembre 2010